



COMUNICATO STAMPA n. 117/22

Lussemburgo, 6 luglio 2022

Sentenza del Tribunale nella causa T-478/21 | Les Éditions P. Amaury / EUIPO - Golden Balls (BALLON D'OR)

Il Tribunale annulla la decisione dell'EUIPO che aveva dichiarato la decadenza del marchio dell'Unione europea BALLON D'OR per i servizi di intrattenimento

Conferma invece la decadenza di tale marchio per i servizi consistenti nella trasmissione o nel montaggio di programmi televisivi, nella produzione di spettacoli o film e nella pubblicazione di libri, riviste, periodici o giornali

La società francese Les Éditions P. Amaury, titolare dei diritti relativi al Pallone d'oro (premio assegnato al miglior calciatore dell'anno), ha fatto registrare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il segno denominativo BALLON D'OR come marchio dell'Unione europea. Tale registrazione riguardava in particolare stampati, libri e riviste, nonché servizi consistenti nell'organizzazione di competizioni sportive e di premiazioni, nell'intrattenimento, nella trasmissione o nel montaggio di programmi televisivi, nella produzione di spettacoli o film e nella pubblicazione di libri, riviste, periodici o giornali.

Nel 2017 la società britannica Golden Balls ha presentato all'EUIPO, ai sensi del regolamento sul marchio dell'Unione europea, una domanda di decadenza del marchio BALLON D'OR per mancato uso.

Nel 2021 l'EUIPO ha dichiarato la decadenza di tale marchio per tutti i prodotti e servizi per i quali era stato registrato, ad eccezione di stampati, libri e riviste, nonché dei servizi relativi all'organizzazione di competizioni sportive e di premiazioni.

La società Les Éditions P. Amaury ha quindi proposto ricorso al Tribunale dell'Unione europea avverso la decisione dell'EUIPO nella parte relativa alla decadenza del marchio in questione per i servizi consistenti, in particolare, nella trasmissione o nel montaggio di programmi televisivi, nell'intrattenimento, nella produzione di spettacoli o film e nella pubblicazione di libri, riviste, periodici o giornali.

Con la sentenza in data odierna il Tribunale ricorda che il titolare di un marchio dell'Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all'EUIPO, se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

A tal proposito, il Tribunale osserva, da un lato, che la trasmissione di programmi televisivi fa parte dei servizi di telecomunicazione, che devono **tutti** consentire ad almeno una persona di comunicare con un'altra tramite un mezzo sensoriale. Orbene, la società Les Éditions P. Amaury **non aveva dimostrato di mantenere una rete di telecomunicazioni che potesse essere utilizzata da terzi**.

Dall'altro lato, il Tribunale rileva che tale società non ha fornito a terzi né servizi di montaggio di programmi televisivi, né servizi di produzione di spettacoli e film, né servizi di pubblicazione di libri, riviste, periodici e giornali.

con il marchio contestato.

Pertanto, essa **non ha dimostrato l'uso effettivo del marchio in questione per i suddetti servizi, cosicché il Tribunale conferma la decisione dell'EU IPO che aveva dichiarato la decadenza del marchio per tali servizi.**

Per contro, il Tribunale rileva che **l'organizzazione, con il marchio contestato, della cerimonia di premiazione del Pallone d'oro deve essere qualificata come prestazione di un servizio di intrattenimento** e che **l'EU IPO, ritenendo che la società Les Éditions P. Amaury non fornisse un tale servizio nel contesto dell'uso di detto marchio, ha commesso un errore di diritto.** Di conseguenza, **il Tribunale annulla la decisione dell'EU IPO nella parte in cui ha dichiarato la decadenza del marchio in questione per i servizi di intrattenimento.**

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EU IPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

